CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO ITTICO SPERIMENTALE BONELLO (RO) PER ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA COMPATIBILI CON LA VOCAZIONE DI PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO DEL CENTRO.

CIG: 7891629A42

Bando di gara

SOMMARIO

1. Oggetto del bando ed individuazione del bene oggetto della concessione	4
2. Premesse e finalità	4
3. Vincoli	4
4. Durata e valore stimato della concessione	
5. Soggetti ammessi	
5.1. Requisiti generali	6
5.2. Requisiti speciali	6 7
5.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	7
5.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	7
5.5. Avvalimento	8
5.6. Subappalto	8
6. Termini e modalità di presentazione delle offerte	8
6.1. Presa visione dei luoghi	10
6.2. Soccorso istruttorio	11
6.3. Busta A – Documentazione amministrativa. 6.3.1. DGUE – Documento di Gara unico Europeo. 6.3.2. Dichiarazioni. 6.3.3. Garanzia provvisoria. 6.3.4. Contributo a favore dell'ANAC. 6.3.5. Codice "PASSOE". 6.3.6. Procura (eventuale).	11 12 13 13
6.4 Busta B — Offerta tecnica	14
6.5. Busta C – Offerta economica	
7. Valutazione delle offerte	15
7.1. Criteri di aggiudicazione	15
7.2 Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa	17
7.3 Commissione giudicatrice.	18
7.4 Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche	
8. Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto.	19

9. Condizioni essenziali del rapporto concessorio	20
10. Responsabile Unico del Procedimento	20
11. Richiesta di ulteriori informazioni	20
12. Comunicazioni	20
13. Diritto alla riservatezza	21
14. Foro competente	21
15 Ulteriori disposizioni	21
16. Pubblicazione	
Allegato n. 1 - Capitolato	23
I. Oggetto	23
2. Descrizione delle aree e degli impianti del Centro Ittico Bonello (RO)	23
Stato di consistenza e di manutenzione e descrizione generale della proprietà immobiliare	23
3. Descrizione delle attività svolte presso gli impianti del Centro Ittico Bonello (RO)	24
4. Vincoli	25
5. Durata della concessione	
6. Canone della concessione	
7. Informazioni e condizioni generali	
8. Cauzione definitiva e polizza assicurativa	
9. Realizzazione degli interventi previsti	
10. Penali	
11. Controllo annuale e revisione	
12. Ulteriori informazioni	
Allegato n. 2 - D.G.U.E.	
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore	
Parte II: Informazioni sull'operatore economico	
Parte IV: Criteri di selezione	
Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)	46
Parte VI: Dichiarazioni finali	46
Allegato n. 3 - Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000	47
Allegato n. 4 – Schema di proposta progettuale	48
1) Presentazione dell'aspirante Concessionario e personale impiegato per la gestione	48
2) Obiettivi progettuali e modalità di utilizzo del Centro Ittico Bonello	48
4) Coinvolgimento di eventuali altri partner istituzionali o privati	
5) Investimenti previsti	
6) Budget previsto per gli investimenti	
7) Bilancio di previsione	
Allegato n. 5 – Offerta economica	50
Allegato n. 6 - Schema di convenzione per la concessione pluriennale del Centro Ittico Bonello	52

ART. 1	52
ART. 2 - Bene oggetto di concessione	52
ART. 3 - Consegna del Centro Ittico	54
ART 4 - Riconsegna del Centro Ittico	
ART. 5 – Durata della concessione	
ART. 6 – Canone concessorio	
ART. 7 – Utile di gestione	55
ART. 8 – Esecuzione dei lavori	
ART. 9 - Manutenzioni	
ART. 10 - Migliorie	57
ART. 11 - Oneri a carico del Concessionario	
ART. 12 - Obblighi a carico dell'Agenzia	
ART. 13 - Divieto di cessione a terzi	58
ART. 14 - Risoluzione anticipata del contratto	
ART. 15 – Controlli	
ART. 16 - Foro competente	
ART. 17 – Imposta di bollo	
ART. 18 – Deposito cauzionale ed assicurazione	59
ART. 19 – Tutela dei dati personali	
ART. 20	59

1. OGGETTO DEL BANDO ED INDIVIDUAZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" (d'ora in poi "l'Agenzia"), con sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università 14 – Agripolis, C.F. 92281270287, P.I. 05026970284, centralino: 0498293711; PEC: avisp@pecveneto.it, ai sensi delle Disposizioni n. 9 del 29.01.2019 e n. 62 del 5.04.2019, avvia una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016, volta alla individuazione di un Concessionario per il servizio di gestione del proprio Centro Ittico Sperimentale Bonello (RO), specializzato nelle tematiche attinenti l'acquacoltura salmastra e la valorizzazione e gestione delle valli da pesca ed ubicato sull'Isola di Donzella, in prossimità della Sacca degli Scardovari, in comune di Porto Tolle (RO). Il Centro è una valle da pesca di circa 45 ha di estensione, derivata da attività di bonifica di un ex comprensorio umido ora soggetto a coltivazione ed insiste su un'area che presenta le seguenti caratteristiche:

- Lago di valle (piscicoltura estensiva): circa 30 ha
- Peschiere di sverno: circa 1,5 ha
- n° 5 Bacini in terra (ex piscicoltura intensiva): circa 0,2 ha
- n° 5 Bacini in terra (ex gambericoltura): circa 4,5 ha
- Serra con 10 vasche tronco coniche
- Locale ad uso laboratorio chimico biologico
- Ufficio tecnico amministrativo
- Casone di valle

Nell'Allegato n. 1 "Capitolato" è inserita una descrizione della proprietà immobiliare. La concessione si basa sulla presentazione ed approvazione di un Progetto di gestione del Centro, da cui risultino eventuali programmi di intervento anche sui fabbricati, le modalità d'uso dello stesso, nonché le attività programmate, che devono essere compatibili con le attività dell'Agenzia.

2. Premesse e finalità

Con l'affidamento in concessione del Centro Ittico Bonello, l'Agenzia, oltre ad acquisire un canone concessorio annuale, intende perseguire la finalità di razionalizzazione delle attività produttive del Centro, riducendo i costi di gestione attraverso il coinvolgimento di un Partner esterno (d'ora in poi "il Concessionario") interessato anche a sviluppare attività produttive proprie.

Con la cessione della gestione l'Agenzia intende comunque dare continuità all'azione di produzione, promozione e diffusione dell'innovazione di prodotto e/o di processo nei settori dell'acquacoltura e della pesca e contribuire allo sviluppo tecnico ed economico del comparto, nell'ambito delle finalità istituzionali previste dalla propria legge istitutiva (L.R. 37/2014).

A questo scopo l'Agenzia manterrà operativo il coinvolgimento del proprio personale tecnico sviluppando dove possibile con il Concessionario progetti di collaborazione e attività correlate, con presenza del proprio personale tecnico periodicamente in visita agli impianti sulla base delle reciproche necessità operative.

3. VINCOLI

Non verranno prese in considerazione proposte di partecipazione al bando che nell'offerta tecnica non rispettino i vincoli di seguito indicati e riportati nel **Capitolato (Allegato n. 1)**, che sono ritenuti strategici e prioritari per l'Agenzia:

- Progettualità: L'Agenzia valuterà e concorderà la possibilità di sviluppo di collaborazioni su progetti di ricerca e innovazione da attivarsi con il Concessionario presso il Centro Ittico Bonello;
- 2. Locali: Dovrà essere garantita all'Agenzia una postazione operativa costituita da almeno un ufficio.

Fatti salvi i vincoli sopra riportati, che il Concessionario è tenuto a considerare nella formulazione della propria offerta, questi potrà disporre del Centro ai fini dei propri indirizzi produttivi e commerciali.

4. DURATA E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata base di 8 anni. La sua durata potrà essere aumentata di un anno per ogni 20.000,00 € (ventimila/00 euro) di investimento effettuato, fino ad una durata massima pari a 20 anni per investimenti corrispondenti a 240.000,00 € (duecentoquarantamila/00 euro) complessivi o superiori.

Tutti i lavori dovranno comunque essere completati entro e non oltre i due anni precedenti la scadenza della concessione.

Investimenti ulteriori potranno sempre essere effettuati, previa autorizzazione dell'Agenzia, ma non daranno diritto ad incrementi di durata della concessione né ad indennizzi di alcun genere.

Il fatturato annuo è stato calcolato come valore medio sul fatturato ricavato dall'Agenzia negli ultimi 3 anni di attività (e precisamente: € 21.900,00 nel 2015, € 24.000,00 nel 2016 ed € 22.500,00 nel 2017) e corrisponde ad € 22.800,00.

Il valore complessivo della concessione, per il periodo di estensione massimo di 20 anni, è stato calcolato tenendo conto del fatturato medio annuo e corrisponde quindi ad € 456.000,00.

5. Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), di seguito definito anche come "Codice".

Sono ammessi alla gara anche altre Associazioni, Organizzazioni ed altri Consorzi e Cooperative di Pescatori formalmente riconosciute.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

 a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Può partecipare alla procedura chiunque sia in possesso dei requisiti di seguito indicati.

5.1. Requisiti generali

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

5.2. Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.2.1. Requisiti di idoneità:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, oppure iscrizione nei registri provinciali o regionali in qualità di Associazioni,

Organizzazioni, Cooperative e Consorzi di Pescatori ed altri Organismi, titolari di concessione all'esercizio della pesca anche dilettantistica e sportiva rilasciate dalle competenti autorità provinciali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.2.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Aver realizzato nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara servizi relativi alla conduzione diretta di impianti produttivi di acquacoltura, oppure altre attività di gestione correlate al settore dell'acquacoltura.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito avviene mediante la acquisizione tramite AVCPASS da parte dell'operatore economico:

 dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

5.2.3 Requisiti di capacità finanziaria:

Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.

5.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:

complessivamente dall'associazione.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

consorzio e ciascuna delle imprese consorziate esecutrici.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:

complessivamente sommando le capacità del Consorzio con le capacità dei consorziati esecutori.

5.5. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

5.6. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta economica, redatte in lingua italiana e contenute in un unico plico esterno sigillato.

Il plico esterno dovrà riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente, <u>l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del concorrente</u>, oltre alla seguente dicitura: "Gara per la concessione in gestione del Centro Ittico Bonello (RO) – CIG 7891629A42".

In caso di ATI, dovrà riportare la Ragione sociale/denominazione del capogruppo e i recapiti (indirizzo, telefono, email e/o PEC) di quest'ultimo. Si precisa che le comunicazioni relative alla procedura verranno inviate esclusivamente a quest'ultimo.

Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere:

BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA "B" - DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione la BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura.

Tale plico (contenete le buste A, B e C) dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, entro le ore 13:00 del 24/06/2019), al seguente indirizzo:

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", Viale dell'Università, 14 – Agripolis, 35020 Legnaro (PD).

In caso di consegna a mano, l'Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:

- a) dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- b) il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In tal caso l'ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta.

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli sopraindicati.

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati con le modalità indicate.

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet: www.venetoagricoltura.org/Bandi di gara e contratti.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Nei paragrafi seguenti (cap. 6.3, 6.4 e 6.5) vengono date le informazioni di dettaglio in relazione ai contenuti di ognuna delle tre buste di cui sopra.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

6.1. Presa visione dei luoghi

Il sopralluogo è obbligatorio per la partecipazione alla gara e, di conseguenza, verrà escluso l'operatore economico che non l'avrà effettuato.

L'impresa dovrà prendere appuntamento telefonando al seguente numero telefonico: 049 8293763/711 oppure alla mail: renato.palazzi@venetoagricoltura.org (riferimento Dr. Renato Palazzi). Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico (muniti di copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da dipendente appositamente incaricato dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta e autenticata, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 o da un procuratore munito di apposita procura notarile.

A riprova dell'avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata alla Ditta apposita attestazione. La effettuazione del sopralluogo è da considerarsi necessaria al fine della partecipazione alla gara. Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l'amministrazione utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell'attestato rilasciato. In caso di Associazione di imprese è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da una delle imprese facenti parte del raggruppamento, in nome e per conto di tutte le imprese associate. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da un legale rappresentante (o persona delegata con procura speciale) del Consorzio Stabile.

6.2. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6.3. Busta A – Documentazione amministrativa

Dovrà contenere i seguenti documenti:

6.3.1. DGUE – Documento di Gara unico Europeo

Il documento (utilizzare il modello di cui all'Allegato n. 2) deve essere sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE allegato dall'Agenzia (Allegato n. 2) prevede alcune parti che non devono essere compilate. Tali parte sono indicate dalla dicitura: "da non compilare in quanto questa specifica parte non è pertinente con il bando in oggetto".

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:

- 1) Il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- Aver realizzato nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara servizi relativi alla conduzione diretta di impianti produttivi di acquacoltura, oppure altre attività correlate al settore dell'acquacoltura.

Il DGUE deve essere fornito in modalità elettronica (salvato su CD o su chiavetta USB) sottoscritto digitalmente (in formato pades o cades) dal legale rappresentante.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell'importo totale dell'affidamento.

Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell'apposita sezione del modello DGUE (parte II sezione "D"), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

6.3.2. Dichiarazioni

La dichiarazione (utilizzare il modello di cui all'Allegato n. 3) deve essere sottoscritta da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante:

- (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;
- di disporre di mezzi idonei per caratteristiche e numero allo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- di disporre di personale formato per le mansioni richieste per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della impresa con la relativa motivazione;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.

6.3.3. Garanzia provvisoria

Deve essere allegato il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, costituita con una delle modalità e nelle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari ad Euro 4.560,00 (€ quattromilacinquecentosessanta/00) e corrispondente all'1% del valore della concessione.

Se tale garanzia è prestata sotto forma di deposito cauzionale, il versamento andrà effettuato presso l'Istituto cassiere dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura": Banca Montepaschi, Filiale di Piove di Sacco, Cod. IBAN: IT59D 01030 62741 00000 1459894. Nel caso di versamento sul c/c intestato all'Agenzia, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si invita ad indicare il numero del conto corrente e gli estremi bancari presso cui l'Agenzia dovrà appoggiare il versamento.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta prorogabili sino a 240 giorni su richiesta della amministrazione. La garanzia

prestata dalla Ditta aggiudicataria resterà vincolata presso l'Agenzia fino alla stipula del contratto. Inoltre, per la Ditta aggiudicataria la garanzia sarà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla presentazione della garanzia definitiva; ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

L'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16.

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia del certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE.

Dovrà inoltre essere allegato un documento comprovante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva, il cui importo è forfetariamente determinato in euro 50.000,00 (€ cinquantamila/00), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione concessoria. Il predetto impegno può anche essere dichiarato in appendice al documento di cui sopra.

6.3.4. Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 20/12/2017 n. 1300 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il CIG attribuito al presente bando è: 7891629A42

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

6.3.5. Codice "PASSOE"

Il Codice PASSOE è rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n. 111 del 20/12/2012 dell'Autorità medesima.

La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti.

Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all'amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

6.3.6. Procura (eventuale)

In caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel certificato della camera di commercio, allegare originale o copia conforme della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.

6.4 Busta B - Offerta tecnica

Gli aspiranti alla concessione dovranno presentare una proposta progettuale, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4, relativa all'utilizzo del Centro Ittico Bonello, composto dalle aree, dalle strutture e dagli impianti dettagliatamente descritti nel capitolo n. 2. "Descrizione del bene oggetto della concessione" del Capitolato (All. n. 1) con l'indicazione delle specifiche attività che intendono svolgere. Nella proposta progettuale dovranno altresì essere indicati anche gli eventuali lavori di miglioramento strutturale, tecnologico-impiantistico e delle attrezzature che gli offerenti intendono eseguire per l'adattamento all'attività prevista.

L'offerta tecnica dovrà contenere la seguente documentazione:

- 1) La proposta progettuale, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 4, per consentire una valutazione quanto più possibile omogenea e comparativa, relativa all'utilizzo del Centro Ittico, nella quale il concorrente dovrà indicare l'attività produttiva, di allevamento e/o di trasformazione dei prodotti e/o di commercializzazione che intende sviluppare presso il Centro per il periodo di concessione. La proposta dovrà comprendere:
 - Una adeguata descrizione dei contenuti e degli obiettivi dell'attività che si intende svolgere con la motivazione delle scelte effettuate.

Alla proposta progettuale dovranno essere allegati i curricula dell'Amministratore/Direttore Tecnico e del personale che opererà presso il Centro, compreso quello del Responsabile sanitario, da cui si potrà evincere l'esperienza e la competenza tecnica produttiva nel settore dell'acquacoltura.

Il progetto di eventuali lavori di miglioramento strutturale o impiantistico che il Concessionario intende eseguire, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, completo di relazione tecnica che motivi le scelte progettuali e tecnologiche nonché i materiali adottati e gli elaborati grafici. Il concorrente dovrà altresì indicare il termine, dall'inizio della concessione, entro il quale si impegna a completare i lavori previsti dal progetto. Tutti i lavori dovranno comunque essere completati entro e non oltre i due anni precedenti la scadenza della concessione.

In caso di investimenti, rispetto agli 8 anni di durata base sarà concesso il prolungamento di un anno di durata del contratto per ogni 20.000 € investiti, per al massimo ulteriori 12 anni e quindi fino ad una durata complessiva della concessione di 20 anni corrispondenti ad un investimento totale di almeno 240.000 €. Nessun rimborso o indennizzo è previsto a carico dell'Agenzia al termine della concessione per qualunque investimento effettuato.

La proposta progettuale ed i relativi allegati, dovranno essere sottoscritti dal Titolare/Legale rappresentante della Ditta proponente o comunque dalla persona che ha potere giuridico di impegnare il Concorrente stesso; il progetto di massima degli eventuali lavori e tutta la documentazione tecnica a corredo, devono essere predisposti e controfirmati dal Concorrente.

6.5. Busta C - Offerta economica

Da redigersi su apposito modulo (Allegato n. 5), in cui deve essere riportata l'indicazione in cifre e in lettere dell'ammontare del canone annuo di concessione, che non potrà comunque essere inferiore a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre all'IVA. In caso di discordanza tra l'importo espresso in lettere e quello espresso in cifre, varrà il più vantaggioso per l'Agenzia (art. 72 RD 827/24).

L'Allegato n. 5 – Offerta economica dovrà essere compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal Titolare/Legale rappresentante della Ditta proponente o comunque dalla persona che ha potere giuridico di impegnare il concorrente stesso. In esso dovranno essere indicati:

- l'importo del canone annuale offerto dal Concessionario;
- i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma10 del D. lgs 50/2016);

Si precisa che:

- non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad un'altra offerta, propria o altrui;
- il canone della concessione è la misura in euro del canone annuo che il concorrente si impegna a corrispondere per l'intera durata del contratto, pari a 8 anni, più gli eventuali anni di durata concessi per effetto dell'investimento effettuato;
- a partire dal terzo anno di concessione, il canone sarà annualmente adeguato in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento avrà cadenza triennale e le rivalutazioni economiche saranno quindi applicate per tale periodo.

7. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016.

7.1. Criteri di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di seguito descritti:

a. OFFERTA TECNICA

max 70 punti;

b. OFFERTA ECONOMICA

max 30 punti.

a - Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche sulla base dei criteri motivazionali di seguito indicati, attribuendo un punteggio complessivo massimo di 70 punti su 100:

1) Grado di innovazione e di applicabilità del progetto:

Criterio motivazionale: la Commissione valuterà in particolare la soluzione che garantirà le procedure più innovative di processo e di prodotto nell'ambito dell'allevamento di specie ittiche. In particolare sarà oggetto di specifica valutazione la soluzione che proporrà l'allevamento di nuove specie.

Punteggio attribuito: 20 punti

Coerenza con la strategia di tutela e valorizzazione delle risorse ittiche regionali:

Criterio motivazionale: la Commissione valuterà in particolare la coerenza del progetto proposto con la strategia di tutela e valorizzazione delle risorse ittiche regionali in riferimento al contesto specifico delle valli da pesca venete e delle attività di itticoltura nelle lagune venete.

Punteggio attribuito: 15 punti

 Esperienza e competenza tecnica produttiva nel settore delle produzioni ittiche, competenza ed esperienza del personale proposto

L'esperienza dell'aspirante Concessionario nel settore si può evincere dal curriculum aziendale presentato e dai curricula dell'Amministratore/Direttore Tecnico e del personale che opererà presso il Centro, compreso quello del Responsabile sanitario, con riferimento alle precedenti esperienze ed alla formazione professionale in materia di produzioni ittiche e di vallicoltura.

Criterio motivazionale: Si considererà prioritariamente la soluzione che evidenzierà la maggiore esperienza in termini di durata e qualità di precedenti esperienze lavorative;

Punteggio attribuito: 15 punti.

4) Lavori di ammodernamento strutturale o miglioramento impiantistico e produttivo proposti:

L'aspirante Concessionario dovrà descrivere gli eventuali lavori di miglioramento strutturale o impiantistico che intende eseguire, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, producendo un progetto di massima, completo di relazione tecnica che motivi le scelte progettuali e

tecnologiche; al progetto di massima dovrà essere inoltre allegato un business plan con l'indicazione del tipo di investimento che si intende effettuare, del tempo necessario per l'esecuzione dei lavori.

La durata della concessione, rispetto alla durata base di 8 anni prevista in assenza di investimenti strutturali o tecnologici, sarà aumentata di un anno per ogni 20.000,00 € di investimento effettuato per permettere il completo recupero dell'investimento.

La durata massima della concessione sarà quindi di 20 anni e sarà applicata per investimenti complessivi pari ad almeno 240.000,00 €. Nessun rimborso o indennizzo è infatti previsto alla scadenza del contratto a favore del Concessionario per gli investimenti effettuati

Criterio motivazionale: Si considererà prioritariamente la soluzione che sarà in grado di garantire al Centro le migliori performance produttive e nuove opportunità operative in virtù dei miglioramenti strutturali e tecnologici che si intendono apportare, purché gli stessi siano compatibili con i compiti istituzionali specifici dell'Azienda e nella logica della sua massima valorizzazione produttiva e dimostrativa. Gli investimenti strutturali che presenteranno un maggior valore complessivo e, conseguentemente un maggior periodo di ammortamento, conseguiranno una migliore valutazione. Progetti che non prevedranno investimenti strutturali conseguiranno un punteggio fino ad un massimo di 5 punti. Al progetto che avrà assicurato gli investimenti più significativi corrispondenti quindi anche ad una maggiore durata della concessione verrà assegnato il punteggio massimo pari a 20 punti

Punteggio attribuito: 20 punti

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo la formula del metodo aggregativo-compensatore:

$$C_{(a)} = \Sigma_n \left[W_i \times V_{(a)i} \right]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

 $\Sigma_n = Sommatoria$

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

 $V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Nella attribuzione dei punteggi qualità la Commissione giudicatrice utilizzerà il seguente metodo.

La Commissione Giudicatrice unanimemente individuerà il coefficiente tra 0 e 1 da attribuire alla offerta del concorrente i-esimo.

Se al termine della attribuzione dei coefficienti a tutti i concorrenti per ciascun elemento di valutazione non sarà individuato un coefficiente massimo la Commissione procederà a riparametrare ad 1 il coefficiente attribuito alla migliore offerta e ad assegnare proporzionalmente i coefficienti anche alle altre offerte.

La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per ogni elemento di valutazione venga assegnato il massimo punteggio.

Non verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a punti 40 su-70.

b - Offerta economica

La valutazione dell'offerta economica sarà fatta sulla base del prezzo più alto offerto all'Agenzia, con il punteggio ricavato dalla seguente formula (si veda anche l'allegato n. 5 – Offerta economica):

all'offerta economica più alta sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula:

$$P_{(i)} = P_{(max)} x \qquad \frac{C_{in}}{C_{(max)}}$$

Dove:

P(i) = Punteggio conseguito dalla Ditta "i" esima;

P(max) = Punteggio massimo attribuibile, pari a 30 punti;

C(i) = Canone annuo offerto dalla Ditta "i" esima;

C(max) = Canone annuo più alto offerto.

Il punteggio massimo totale conseguibile, dato dalla somma del punteggio conseguito nell'offerta tecnica e di quello conseguito nell'offerta economica, è pari a 100 punti.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

A parità di punteggio ottenuto sarà privilegiata l'offerta che presenti il canone annuale più elevato.

7.2 Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa.

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e all'ora che saranno comunicati presso la sede dell'Agenzia, con sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università 14 – Agripolis e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 6.2;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi pervenuti vengono custoditi in luogo sicuro, in armadio chiuso a chiave e situato presso la sede della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

7.3 Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida Anac n. 3 del 26 ottobre 2016).

7.4 Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità sopra descritte.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.
 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

8. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

9. CONDIZIONI ESSENZIALI DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Il rapporto con il Concessionario sarà regolato da un apposita Convenzione di concessione (Allegato n. 6), di cui si riportano di seguito alcuni elementi essenziali utili per una più esauriente definizione delle condizioni contrattuali.

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Economia Mercati e Competitività Dr. Alessandro Censori; PEC: avisp@pecveneto.it.

11. RICHIESTA DI ULTERIORI INFORMAZIONI

Per la richiesta di eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati si possono rivolgere all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – Viale dell'Università 14, Agripolis – Legnaro (PD) – tel. 049 8293711; PEC: avisp@pecveneto.it, riportando nell'oggetto "Richiesta informazioni Bando Concessione Centro Ittico Bonello".

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

12. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC <u>avisp@pecveneto.it</u> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

13. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR, i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario nella persona del suo Legale Rappresentante e il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.

Con la domanda di partecipazione alla procedura di gara il richiedente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali in essa contenuti.

14. FORO COMPETENTE

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.

15 ULTERIORI DISPOSIZIONI.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di una sola offerta valida pervenuta.

16. PUBBLICAZIONE

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura": www.venetoagricoltura.org, nella sezione "Bandi"

Legnaro II - 2 MAG. 2019

II Direttore
- Ing. Alberto Negro -